

487/20



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE SECONDA CIVILE

In persona dei Consiglieri:

Dott.ssa Carmela Alparone	Presidente
Dott.ssa Angela Latella	Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa tra:

Tizio, Caio e Mevio ...OMISSIS..., difesi dall'avv. Gabriele Chiarini per delega
allegata alla citazione di appello

APPELLANTE

CONTRO

Asl Azienda Sanitaria Locale ...OMISSIS..., difesa dall'avv. ...omissis... per
procura allegata alla comparsa depositata telematicamente.

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE: *“Voglia l’ecc.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni
contraria istanza, fermo l’accertamento della responsabilità dell’Azienda Sanitaria
Appellata per la morte del sig. Sempronio ...OMISSIS..., di cui al capo 1*



dell'Ordinanza impugnata, e confermata la conseguente condanna per i titoli di cui alle lettere b) e c) del capo 2 dell'Ordinanza impugnata: • ammettere preliminarmente le istanze istruttorie formulate dalle parti ricorrenti in primo grado e disattese dall'ill.mo G.U., con particolare riferimento alla richiesta di escussione dei testimoni ...omissis... e ...omissis... sul capitolo n. 14[1] del ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c.; • accogliere l'appello e riformare parzialmente l'Ordinanza impugnata in relazione ai motivi di impugnazione proposti, e più specificamente voglia: ◦ condannare l'Azienda Sanitaria Appellata al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio sofferti dai sig.ri Tizio, Caio ed Mevio ...OMISSIS... in misura superiore a quanto previsto alla lettera a) del capo 2 dell'Ordinanza impugnata, in conformità ai sistemi tabellari invocati nell'atto di appello e a quanto dedotto nei MOTIVI I e II di impugnazione, nella misura ritenuta di giustizia; ◦ condannare l'Azienda Sanitaria Appellata al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla sig.ra Mevio ...OMISSIS... per la diminuzione reddituale conseguita al luttuoso evento, in conformità a quanto dedotto nel MOTIVO III di impugnazione, nella misura ritenuta di giustizia; ◦ riconoscere la sussistenza di un danno cd. "catastrofale" nella sua componente di lucida agonia e/o formido mortis in favore del sig. Sempronio ...OMISSIS... e, per l'effetto, condannare l'Azienda Sanitaria Appellata al relativo risarcimento iure hereditatis in favore dei figli ed eredi sig.ri Tizio, Caio ed Mevio ...OMISSIS..., in parti uguali tra loro, in conformità a quanto dedotto nel MOTIVO IV di impugnazione, nella misura ritenuta di giustizia; ◦ condannare l'Azienda Sanitaria Appellata alla rifusione dei compensi di lite del giudizio di merito, della fase di A.T.P. e del procedimento di mediazione, in misura superiore a quanto previsto ai capi 3 e 4 dell'Ordinanza impugnata, con applicazione dell'aumento dovuto per la pluralità di assistiti ed in conformità ai parametri ministeriali invocati nell'atto di appello e a



quanto dedotto nel MOTIVO V di impugnazione, sempre con ordine di distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario; ° condannare l'Azienda Sanitaria Appellata alla rifusione di tutte le spese effettivamente affrontate per la lite (ivi incluse le spese di C.T.U. anticipate nel giudizio di merito, le effettive spese di C.T.P., i contributi unificati e le marche di iscrizione a ruolo, le spese di notifica intimazione testi e convocazione dell'interprete, nonché le spese di trasferta), in misura superiore a quanto previsto al capo 3 dell'Ordinanza impugnata ed in conformità a quanto dedotto nel MOTIVO VI di impugnazione, sempre con ordine di distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”.

PER PARTE APPELLATA: *“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, reiectis contraris, previa ogni pronuncia di merito o di rito volta all'accoglimento delle presenti conclusioni, voglia : □ respingere integralmente l'appello proposto dai sig.ri ...OMISSIS... Mevio, ...OMISSIS... Caio e ...OMISSIS... Tizio, in proprio e nella qualità di eredi del sig. ...OMISSIS... Sempronio, siccome palesemente infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di ...OMISSIS...; □ dichiarare inammissibili i motivi di appello V e VI, relativi alla liquidazione delle competenze ed al rimborso delle spese, delle quali si dichiara antistatario l'avv. Chiarini, in quanto proposti da soggetti non legittimati; □ sempre e comunque, vinte le spese e le competenze legali del presente grado di giudizio, comprese le spese generali, CPA ed IVA. Dichiaro di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni e/o conclusioni nuove e/o diverse eventualmente formulate dalle controparti”.*



MOTIVI

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Tizio, Caio ed Mevio ...OMISSIS..., figli di Sempronio ...OMISSIS..., deceduto presso l'Ospedale di ...omissis... il ...omissis..., hanno citato in giudizio la ASL ...omissis... innanzi al Tribunale di ...OMISSIS... e ne hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno a titolo "contrattuale e/o extracontrattuale, in via diretta e/o indiretta", derivante dalla morte del loro padre.

Gli attori hanno sostenuto:

- che, in data 23 aprile 2012, Sempronio ...OMISSIS... era stato ricoverato presso l'ospedale di ...omissis..., con diagnosi di "epigastralgia colelitiasi";
- che, a seguito di un peggioramento delle condizioni cliniche, il ...omissis..., era stato sottoposto d'urgenza ad intervento chirurgico, tramite tecnica laparotomica, di colecistectomia, con esplorazione della via biliare mediante coledocoscopia e confezionamento di una anastomosi coledoco duodenale;
- che, subito dopo l'operazione e fino al ...omissis..., il paziente era rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva e solo il ...omissis... era stato trasferito al reparto di chirurgia;
- che le condizioni di Sempronio ...OMISSIS... si erano aggravate ulteriormente e la mattina del ...omissis... questi era deceduto, a causa di un'emorragia interna, determinata dall'intervento chirurgico cui il predetto si era sottoposto e dalla mancata assistenza post operatoria.

La ASL ...OMISSIS... si è costituita in giudizio ed ha chiesto, in via principale, di respingere la domanda e, in via subordinata, di determinare l'eventuale risarcimento, in misura pari a "quanto strettamente dovuto e provato".

La causa è stata istruita a mezzo di ctu, di documenti e di prove testimoniali.



All'esito, con ordinanza datata 24 giugno 2020 ex art. 702 ter c.p.c., il Tribunale di ...OMISSIS... ha accolto parzialmente la domanda proposta ed ha condannato la Asl a risarcire agli attori i danni conseguenti alla morte del padre ed al rimborso delle spese di lite.

Il Tribunale, sulla base dell'atp e della ctu disposta in corso di causa, ha ritenuto dimostrato che la morte di Sempronio ...OMISSIS... era stata determinata da un'emorragia infrenabile che, a sua volta, aveva determinato una piastrinopenia da consumo. L'emorragia rivelatasi fatale era da imputarsi, secondo il provvedimento di primo grado, ad una non corretta legatura dell'arteria cistica effettuata durante l'intervento chirurgico di colecistectomia.

Inoltre, il Giudice di primo grado ha imputato ulteriori negligenze al personale medico in sede di assistenza post operatoria.

In relazione al quantum del risarcimento, il Tribunale ha sostenuto che gli attori avevano dimostrato di aver patito, a causa della morte del congiunto, una profonda sofferenza, ma non che l'evento avesse sconvolto radicalmente le loro abitudini di vita e per queste ragioni ha liquidato il danno da perdita parentale riconoscendo al figlio Mevio l'importo di euro 165.000,960 ed agli altri figli euro 100.000,00 ciascuno.

Il Tribunale ha, poi, determinato il risarcimento per il danno biologico terminale patito da Sempronio ...OMISSIS..., in euro 15.000,00, mentre ha rigettato la domanda di risarcimento del danno catastrofale, dal momento che i ricorrenti non avevano offerto nessuna prova in ordine alla concreta e lucida percezione della fine da parte del padre. Al contrario, dalla cartella clinica era emerso che le condizioni di Sempronio ...OMISSIS..., dopo l'intervento chirurgico, erano apparentemente e



progressivamente migliorate, per cui si doveva escludere che questi avesse avvertito il timore della morte imminente e lo strazio per l'abbandono dei congiunti.

Infine, come danno patrimoniale, il Tribunale ha riconosciuto unicamente gli esborsi sostenuti per le spese funerarie e per l'atp ante causam, mentre ha respinto ogni altra pretesa, per difetto di prova.

Caio, Tizio ed Mevio ...OMISSIS... hanno impugnato il suddetto provvedimento e ne hanno chiesto la riforma parziale, in quanto il Tribunale aveva sottovalutato alcune voci di danno.

La Asl ...omissis... si è costituita in giudizio anche in appello ed ha chiesto di respingere l'impugnazione, confermando il provvedimento di primo grado.

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 28 settembre 2021.

Con il primo motivo, i fratelli ...OMISSIS... hanno sostenuto che il Tribunale aveva effettuato una liquidazione riduttiva del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

In particolare, secondo parte appellante, una volta che il Tribunale aveva deciso di applicare le tabelle del Tribunale di Milano non poteva, poi, liquidare a titolo di risarcimento un importo inferiore al minimo previsto da queste per l'ipotesi di danno da perdita parentale, come, invece, fatto per i fratelli Tizio e Caio.

Il rapporto di questi ultimi con il padre non giustificava una deroga in pejus rispetto ai minimi di liquidazione del danno da perdita parentale previsti dalle tabelle di Milano.

Tizio viveva sì all'estero, ma sentiva almeno 2 o 3 volte alla settimana il padre, che lo andava a trovare mediamente un paio di volte all'anno e Tizio stesso rientrava in Italia almeno un paio di volte l'anno. Anche Caio sentiva regolarmente il padre (con il quale aveva coabitato nel passato) e lo frequentava regolarmente e dopo la morte



del padre aveva subito uno stato di forte depressione e stress psicologico, come certificato dalla relazione medica prodotta e come le prove testimoniali articolate, se ammesse, avrebbero potuto dimostrare.

Inoltre, nel caso di specie, si sarebbero dovuto applicare le tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle di Milano, in quanto queste ultime, nella parte relativa al danno da perdita parentale, non sono considerate vincolanti dalla giurisprudenza. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno richiesto una liquidazione del danno non patrimoniale a favore del figlio Mevio superiore al minimo previsto dalla tabelle del Tribunale di Milano, alla luce dell'eccezionale rapporto intercorso con il padre.

...OMISSIS...

Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato che mancasse la prova del danno catastrofale, desumibile, invece, dalla memoria del ...omissis... redatta da Mevio, particolarmente attendibile perché redatta solo pochi giorni dopo la morte del padre e dalla cartella clinica, da cui emergeva che alle 00:30 del ...omissis..., vale a dire poche ore prima della morte, il paziente era lucido e cosciente.

Con il quinto motivo, le parti appellanti hanno lamentato che le spese di lite erano state liquidate in misura inferiore ai parametri medi, senza alcuna giustificazione e non era stato previsto l'incremento di cui all'art. 4, co. 2, DM 55/14, per aver il difensore assistito più parti con posizioni processuali differenti; erroneamente, poi, il Tribunale non aveva liquidato nulla per le spese di trasferta né per le spese ed i compensi professionali per la fase di mediazione. Infine, il Tribunale aveva ordinato il rimborso delle spese di C.T.U. e di C.T.P. per importi inferiori a quelli richiesti e documentati, trascurando di prevedere la rifusione delle ulteriori spese affrontate



per la lite (per contributi unificati e marche di iscrizione a ruolo, notifica intimazione testi e convocazione dell'interprete, spese di trasferta, ecc.).

I primi due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

Parte appellante ha ritenuto riduttiva la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale contenuta nel provvedimento impugnato. Dal momento che il risarcimento deve ristorare le parti di una perdita incommensurabile, qual è la vita umana e le sue ripercussione sulla sfera intima ed esistenziale dei congiunti, la cui intensità varia anche in relazione alle rispettive sensibilità e condizioni soggettive, l'unica liquidazione possibile è quella equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Al fine di evitare che l'equità non si traduca in arbitrio e per garantire una certa uniformità di trattamento di base e una certa prevedibilità delle decisioni, pur nella peculiarità di ciascuna vicenda, gli uffici giudiziari hanno elaborato alcune tabelle per determinare i suddetti danni, elaborate dalla Corti sulla base delle decisioni assunte nei casi simili.

Il Giudice di primo grado ha fatto riferimento alla tabella sul danno parentale più in uso presso gli uffici giudiziari e, cioè, alle tabelle del Tribunale di Milano.

Tuttavia, dopo la pronuncia impugnata, vi è stato un vero e proprio "terremoto" giurisprudenziale relativo alle modalità di liquidazione di tale tipologia di danno.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, dopo avere, dapprima, sostenuto che, a differenza di quanto avviene per la liquidazione del danno biologico, in cui le tabelle di Milano hanno valenza paranormativa, nella determinazione del danno parentale, è possibile, ma non obbligatorio, tenere conto dei parametri di liquidazione delle tabelle di Milano (Cass. 7770/21 e Cass. 29495/19) ha, poi, più recentemente, sostenuto che *"In tema di liquidazione*



equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro) (Cass. 10579/21).

Principi analoghi sono stati ribaditi, in tempi più recenti, da Cass. 26300/21 e da Cass. 33005/21 e dimostrano che il nuovo orientamento può dirsi consolidato (tanto che è già stata approntata una revisione delle tabelle milanesi per adeguarsi al dictum della Suprema Corte) e ad esso la Corte intende adeguarsi.

In tali sentenze, in estrema sintesi, la Suprema Corte ha sostenuto i seguenti principi:

- a) la tabella di liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto deve “*garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi*”;



- b) tale duplice funzione non è adeguatamente assolta dalle tabelle di Milano per quel che attiene alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, dal momento che la tabella meneghina si limita ad individuare un range piuttosto ampio tra un valore minimo ed un valore massimo, attribuendo, poi, all'interprete il compito di scegliere l'importo equo, sulla base di una serie di parametri. Secondo la Corte, si tratta di una clausola generale analoga a quella prevista nell'art. 1226 c.c., di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità;
- c) per ovviare a tale inconveniente occorre, dunque, predisporre *“una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi”*;
- d) non è escluso l'utilizzo di tabelle che non adottino il sistema a punto, (come ad es., la Tabella di Milano), ma il criterio di valutazione delle decisioni adottate sulla base di esse dovrà essere quello dell'assenza o presenza di sproporzione rispetto all'importo che si sarebbe liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti; in questo caso, l'onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o, comunque, risulti



sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire.

Per potere valutare, quindi la correttezza della decisione del Tribunale, che, come detto, ha fatto riferimento alle tabelle di Milano, è necessario confrontare gli importi liquidati con il quantum dovuto sulla base di una tabella che rispetti i criteri di sopra indicati.

L'identikit della Cassazione porta a considerare, come sistema meglio rispondente ai principi sopra delineati, tra le tabelle attualmente in uso presso gli uffici giudiziari, quella del Tribunale di Roma, in quanto in grado di dare maggior certezza e maggior prevedibilità delle decisioni.

Mentre le tabelle di Milano prevedono una forbice assai ampia tra gli importi minimi e massimi liquidabili, comportando il rischio di una discrezionalità estesa, in cui non vi sono criteri sufficientemente certi ed uniformi volti a calibrare e bilanciare i diversi parametri valutativi individuati, le tabelle del Tribunale di Roma anno 2019 prevedono un diverso criterio per la liquidazione di tale tipo di danno, nell'ottica di una maggiore personalizzazione. Queste ultime configurano un sistema a punti, basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda delle diverse circostanze accertate e l'importo liquidato è il prodotto della moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad oggi ad € 9.806,70, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Più precisamente, i fattori, che determinano il punteggio da moltiplicare per l'importo di cui sopra, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, sono: 1) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento; 2) l'età del congiunto; 3) l'età della vittima; 4) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite; 5)



presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela).

L'applicazione di tali regole comporta che, per ciascun figlio di Sempronio ...OMISSIS..., può essere liquidato un importo massimo, aggiornato all'anno 2019, pari ad euro 264.780,90.

Su tale importo finale, possono essere, poi, applicati dei correttivi per evitare un'eccessiva rigidità liquidatoria e per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.

In particolare, la circostanza che il padre non fosse convivente con nessuno dei figli può giustificare un abbattimento fino al 50%, pari, cioè, ad euro 132.390,45, per cui il danno patito dai figli di Sempronio può essere liquidato in un importo ricompreso tra € 132.390,45 ed € 264.780,90.

Da quanto precede, si osserva che il risarcimento riconosciuto dal Tribunale di ...OMISSIS... a favore dei figli Caio e Tizio si discosta dal minimo liquidabile ai sensi delle tabelle romane.

Il Tribunale ha così motivato: *"...preso atto dell'età adulta dei figli (pur a fronte dell'età non particolarmente avanzata della vittima), della sopravvivenza di altri congiunti, nonché dell'autonomia abitativa (non essendo conviventi con il padre), lavorativa ed economica degli stessi, alla luce delle risultanze processuali sopra esposte appare giustificato e, anzi, necessario liquidare il danno in misura ridotta rispetto ai valori medi indicati dalle tabelle di Milano per la posizione di Tizio e di Caio, vieppiù considerando che Tizio abitava molto distante dal padre, a ...omissis..., e che quanto allegato da Caio a dimostrazione del suo turbamento, con riferimento allo stato di depressione e alle conseguenze sul piano lavorativo, si è rivelato del tutto*



infondato. Più specificamente, per i figli Tizio e Caio, non è stato allegato e tanto meno dimostrato non solo lo sconvolgimento delle abitudini di vita, ma alcuna esigenza di personalizzazione in punto sofferenza particolarmente intensa a seguito della perdita del padre”.

Correttamente, il Tribunale ha escluso che vi fosse la prova del nesso causale tra la morte del genitore e la condizione psicotica di Caio. Parte appellante, per dimostrare la correlazione tra l'evento e le condizioni di Caio, ha fatto riferimento alla relazione del dott. ...omissis..., che, però, non dimostra quanto sostenuto da parte appellante. Infatti, in tale relazione, si descrive la condizione paranoide acuta di Caio ed i relativi comportamenti anomali da questi assunti e si aggiunge *“non è da escludere che si tratti di una patologia post traumatica avviata dalla vicenda post traumatica del decesso del padre in ospedale ... il numero esiguo dei colloqui effettuati e l'inaccessibilità del paziente non ha dato modo di approfondire tale aspetto e formulare una diagnosi più accurata...”*

Non è, quindi, possibile, su queste basi, concludere per la sussistenza del nesso causale, tanto più che ...omissis...

Risulta, quindi, irrilevante procedere, come, invece, richiesto da parte appellante, all'assunzione di ulteriori testi sul punto, in quanto i fatti su cui questi dovrebbero essere ascoltati (cap. 14) non potrebbero certo dimostrare il nesso di causalità.

Quanto agli altri parametri richiamati dal Tribunale per giustificare la liquidazione del danno, si osserva che l'età, il difetto di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti sono tutte circostanze già considerate dalle tabelle di Roma ai fini della determinazione del minimo e del massimo e non possono, quindi, rilevare una seconda volta ai fini della determinazione concreta dell'importo dovuto.



Anche la circostanza che uno dei figli vivesse all'estero non giustifica una minor liquidazione, tenuto conto del fatto che non è certo possibile istituire una diretta correlazione fra la distanza chilometrica e l'intensità dei vincoli affettivi fra le parti.

Il Tribunale ha, poi, sostenuto, per giustificare il minor importo riconosciuto ai fratelli a titolo di risarcimento rispetto a quanto previsto dalle tabelle milanesi, che non era stato *“allegato e tanto meno dimostrato ... lo sconvolgimento delle abitudini di vita”* e che non era stata indicata né provata alcuna *“esigenza di personalizzazione in punto sofferenza particolarmente intensa a seguito della perdita del padre”*.

Il collegio ritiene che neppure tali circostanze giustificano una liquidazione ridotta dell'importo dovuto a titolo di risarcimento.

Va premesso che la giurisprudenza ha precisato che *“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare) ...”* (Cass. 5452/20); inoltre, *“Il danno da perdita del rapporto parentale si configura alla stregua di un danno di natura non patrimoniale, il cui aspetto più significativo è rappresentato dalla sofferenza interiore del coniuge superstite (danno morale), da allegare e provare anche solo con presunzioni semplici, oltre che dal danno relazionale, da valutarsi e liquidarsi secondo apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non censurabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo motivazionale) Cass. 8887/20.*

La giurisprudenza, poi, aggiunge che *“Il danno subito iure proprio dai congiunti della vittima di lesioni personali (c.d. danno da lesione del rapporto parentale) può*



manifestarsi in termini di sofferenza interiore, compromissione della salute o contrazione delle abitudini di vita, senza che, in quest'ultimo caso, per la sua risarcibilità sia necessario il totale sconvolgimento delle stesse” (Cass 7748/20). Tale ultima sentenza prosegue: “Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per così dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade), che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Né v'è bisogno, come postula la sentenza impugnata, che queste sofferenze si traducano in uno «sconvolgimento delle abitudini di vita», in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita”.

In sostanza, si presume ex art. 2727 c.c., che lo stretto legame parentale che lega i prossimi congiunti alla vittima sia sinonimo di un intenso vincolo affettivo, che viene irrimediabilmente reciso dall'evento nefasto e che ciò comporti una sofferenza interiore, che si riverbera sulla vita quotidiana di chi è sopravvissuto; l'impossibilità di condividere alcuni momenti con la vittima (mangiare insieme, sentirsi telefonicamente, ecc.) costituisce un mutamento delle proprie abitudini interiori di vita, che merita adeguato ristoro.

Tale danno è ciò che viene ristorato, in via ordinaria, dalle diverse tabelle in uso presso gli uffici giudiziari.



Nel caso di specie, non solo opera tale presunzione, che trae origine dalle esperienze di vita e dal notorio, ma, per di più, tutti gli appellanti hanno dimostrato l'intensità del vincolo familiare e la quotidianità dei loro rapporti con il genitore.

Quando, invece, la giurisprudenza richiede, come sostenuto dal Tribunale, ai fini del risarcimento del danno parentale, la prova del “*radicale sconvolgimento*” delle abitudini di vita, intende sottolineare che tale prova è essenziale per poter dimostrare un ulteriore (rispetto a quello sopra descritto che si manifesta nella sfera interiore dei sopravvissuti e che è compreso nella liquidazione media delle tabelle milanesi e romane) pregiudizio, di natura dinamica relazionale che si riverbera, in termini peggiorativi, nel rapporto tra il superstite e l'ambiente esterno al nucleo familiare. Questa eccezionale manifestazione esteriore della sofferenza interiore, , non può presumersi, in quanto non conforme all'id quod plerumque accidit, ma dovrà essere provata tramite testimoni e documenti, che dimostrino come sono cambiate, nei rapporti con il mondo esterno, le consuetudini di vita.

Ai fini dell'importo da liquidare, tale atteggiarsi del pregiudizio rileva come fattore di “personalizzazione”, nel senso che giustifica la liquidazione di un importo superiore a quello costituente il valore base normalmente previsto dalle tabelle per il danno parentale.

Ciò significa che il difetto di prova di tale “danno esistenziale esterno” non consente affatto una liquidazione del danno parentale inferiore ai minimi tabellari, come sostenuto dal Giudice di primo grado, ma solo esclude che si debba procedere ad una liquidazione prossima ai massimi.

Si deve, quindi, passare a determinare in concreto quanto dovuto a Caio e Tizio a ristoro della perdita subita, tra il minimo ed il massimo previsto dalle tabelle di Roma.



Considerato che, come ricostruito dal Tribunale, Caio e Tizio “... frequentavano e mantenevano contatti con il padre. ... il padre, oltre a sentire telefonicamente il figlio Tizio tutte le settimane, si recava a ...omissis... circa due volte l’anno (v. teste ...omissis...) e vedeva abitualmente il figlio Caio (v. testi ...omissis...) ...” e, quindi, vi era un rapporto di notevole intensità emotiva, si liquidano per ciascun figlio euro 170.000,00.

Per quanto riguarda Mevio, come riconosciuto dal Tribunale, “Con il figlio Mevio, Sempronio ...OMISSIS...”

Il Tribunale ha, quindi, riconosciuto una significativa maggior intensità del rapporto tra Mevio ed il padre, circostanza non censurata da alcuna parte e che, quindi, deve essere posta a fondamento della presente decisione.

Al contempo, però, il Tribunale ha ritenuto che non vi è prova di presunti e significativi cambiamenti nello stile di vita, in quanto le dichiarazioni dei testi ascoltati rese sul punto risultano troppo generiche a tal fine e non risulta possibile capire se e quali attività venivano svolte dall’appellante prima del tragico evento e quali, a causa del lutto, furono interrotte. In questi termini, il Tribunale così sostiene: “Nessun concreto elemento di prova, tuttavia, è stato offerto dai ricorrenti con riferimento ad uno sconvolgimento dell’esistenza mediante fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita. ...omissis...”

Tali argomentazioni non sono state adeguatamente censurate dall’atto di appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ragion per cui su di esse ci si deve fondare per determinare l’importo dovuto a Mevio.

Sulla base di quanto sopra ricostruito, si ritiene equo liquidare il danno dallo stesso patito in euro 220.000,00 e, cioè un importo che si colloca nella fascia medio alta, tra il minimo ed il massimo.



Su tali importi, sono dovuti gli accessori (rivalutazione e interessi) come indicato nel provvedimento di primo grado, con la precisazione che gli importi devono essere attualizzati, in quanto aggiornati al 1 gennaio 2019.

...OMISSIS...

Il quarto motivo di appello è infondato.

La giurisprudenza ha sostenuto che *“per il riconoscimento del c.d. danno catastrofale, è necessario che la vittima, nell'apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l'incombenza dell'inevitabile evento catastrofico a suo danno”* (Cass. 12722/15). Il danno in esame consiste nella sofferenza spirituale, nel patema d'animo subito dal danneggiato e nella cognizione della progressiva ingravescenza della patologia che conduce inevitabilmente alla morte.

Perché, quindi, il danno in esame rientri nel patrimonio del de cuius e si trasferisca agli eredi, è necessario che la vittima abbia presagito l'evento mortale, tanto da patire con lucida e consapevole percezione la sua miserabile condizione, *“a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso”* (Cass. 23153/19).

Secondo gli appellanti, la prova di tale consapevolezza deriva dalla relazione a firma di Mevio ...OMISSIS... e dalle risultanze della cartella medica.

Quanto alla prima, si osserva che trattasi di atto proveniente direttamente dalla parte in causa che, quindi, non può rilevare come prova a favore. Peraltro, in tale relazione, si legge che, la notte precedente la morte di Sempronio ...OMISSIS..., questi patì forti dolori, ma che, dopo un po', si tranquillizzò, tanto che la stessa Mevio decise di lasciare l'ospedale, dopo avere ricevuto “rassicurazioni” (non proprio garbate, secondo il racconto della ragazza) dal personale medico, che la



convinsero che ciò era *“la naturale conseguenza dell’operazione e dell’asestamento dell’intestino”*. Fino a tale momento, quindi, nessuno, né Mevio, né il personale medico (quest’ultimo, secondo le ctu, per grave negligenza), né, quindi, Sempronio ...OMISSIS... potevano presagire l’imminente epilogo della vita di quest’ultimo.

Dalla cartella clinica, apprendiamo l’ulteriore evoluzione delle ultime ore di Sempronio ...OMISSIS...: verso le h 0:30, questi fu colpito da un forte dolore. Il personale medico intervenne e gli somministrò morfina, zofran e perfalgan. Poco prima delle h 7.45 Sempronio ...OMISSIS... si agitò staccandosi il deflussore della terapia infusioneale.

Poco dopo, morì.

E’ presumibile che Sempronio ...OMISSIS... non ebbe consapevolezza della sua ineluttabile fine neppure dopo che il ...omissis.... se ne andò, sia in quanto stordito dalle medicine, sia in quanto, comunque, poteva ritenersi assicurato, dal momento che era nel luogo deputato alla cura delle persona ed assistito dal personale medico dell’ospedale di ...omissis....

L’ultimo motivo di appello è parzialmente fondato.

Il motivo relativo alla liquidazione dei compensi, ritenuta riduttiva da parte appellante, risulta assorbito, in considerazione del fatto che, a seguito dell’accoglimento dei primi motivi di appello, cambia lo scaglione di liquidazione.

Non si ritiene di dover procedere all’incremento dei compensi ex art. 4 co. 2 DM 55/14, secondo cui *“Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di*



venti". La norma prevede un potere discrezionale esercitabile dal Giudice, e non un obbligo (Cass. 17766/20).

Nel caso di specie, non si ritiene di riconoscere alcun incremento, tenuto conto del fatto che l'attività processuale svolta individualmente per ciascuna parte è stata del tutto marginale e limitata.

E' fondato il motivo inerente la mancata liquidazione delle spese di trasferta (Il difensore di parte appellante ha dovuto viaggiare sulla tratta Urbino ...OMISSIS...), come si evince dagli artt. 11 e 27 del DM 55/14, che vanno liquidati in via equitativa (Cass. Sez. Un. 31030/19).

Gli importi richiesti sono congrui (meno di 200,00 euro a trasferta). Per quanto riguarda le spese di ctp, queste sono state riconosciute dal Tribunale solo in parte. La liquidazione riguarda i costi per la redazione di una perizia stragiudiziale, per la partecipazione ad un atp e per la partecipazione ad una ctu.

Risulta corretto riconoscere a parte appellante le ulteriori spese sostenute per la nomina dei ctp dott.ri Vecchi e Tagliabracci, pari ad euro 3.660,00 complessive, oltre a quelle già riconosciute dal Tribunale, mentre non risulta giustificata la richiesta di ulteriori maggiori importi, tenuto conto, comunque, che lo studio del caso è stato identico sia in sede di atp che in sede di ctu.

Infondato è il motivo inerente la mancata liquidazione delle spese di ctu già anticipate da parte appellante, dal momento che il Tribunale ha posto complessivamente le spese della ctu a carico della Asl e tale statuizione ricomprende anche l'obbligazione di rimborsare gli importi già anticipati.

Infondato è anche il motivo relativo alla mancata liquidazione delle spese legali per partecipare al procedimento di mediazione.

I compensi del difensore per l'assistenza in mediazione sono spese stragiudiziali.



Infatti, tale attività, precedente al rilascio della procura, non è connessa o complementare a quella svolta nel corso del giudizio ed è, anzi, destinata ad evitarlo.

Sul punto, si veda Cass. 2020/98 che ha sostenuto che deve considerarsi stragiudiziale e autonoma rispetto all'attività giudiziale la prestazione dell'avvocato di assistenza ad una transazione svoltasi prima dell'instaurazione del giudizio.

Inoltre, Cass. 18123/20 ha escluso che il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa pretendere dall'Erario i pagamenti per la prestazione resa a favore del proprio assistito nell'ambito del procedimento di mediazione, in quanto il patrocinio a spese dello stato copre solo le spese inerenti l'attività giudiziale e tale non è quella svolta dal difensore all'interno del procedimento di mediazione.

Per i compensi per attività stragiudiziale la giurisprudenza afferma che *“Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. (Cass. Sez. Un. 16990/17; Cass. 24481/20); “La richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale non è compresa né nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali né nella nota spese e, ove venga formulata per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova” (Cass. 30732/19).*

Nel caso di specie, i compensi di mediazione sono stati specificati solo con la nota spese depositata ben oltre i termini preclusivi per le allegazioni e prove.



In ogni caso, la giurisprudenza (Cass. sez. un. 17357/09; Cass. 28855/21) afferma che, per poter liquidare autonomamente le prestazioni svolte fuori dal processo, è necessario che queste non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, perché ove sussista tale connessione, al difensore è dovuto solo il compenso per l'attività giudiziale. La giurisprudenza (Cass. 25675/2009; Cass. 5415/2009; Cass. 9381/1991; Cass. 2250/1971), poi, afferma che va considerata normalmente complementare (non meritevole di autonoma liquidazione) l'attività di assistenza svolta da un legale per la transazione di una controversia. Nel caso di specie, non è stato indicato quali attività sono state svolte in sede di mediazione dal legale non ricomprese già nello studio della controversia per l'attività giudiziale. Infine, non fondato è l'ulteriore motivo inerente la mancata liquidazione del contributo unificato e relative marche, in quanto, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, dal momento che *“il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione”* (Cass. 18529/19).

Sono, invece, dovuti gli altri esborsi (Spese intimazione testi e convocazione interprete) per un totale di € 120,50.

PQM



In parziale accoglimento dell'appello proposto da Tizio Caio e Mevio ...OMISSIS... ed in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di ...OMISSIS... del 24 giugno 2020; ridetermina in euro 170.000,00 per ciascuno il risarcimento che Asl ...OMISSIS... è condannata a versare a Tizio e Caio ...OMISSIS... e in euro 220.000,00 quello che Asl 2 è condannata a versare a Mevio ...OMISSIS..., importi da maggiorarsi con gli accessori come in parte motiva;

ridetermina le spese di lite che Asl 2 è condannata a rimborsare a Tizio, Caio e Mevio ...OMISSIS... per il giudizio di primo grado e per l'atp in euro 35.131,00 per compensi, oltre euro 120,50 per esborsi, euro 1.400,00 per spese di trasferta, euro 7.368,80 per spese di ctp e mediazione e spese generali al 15%, oltre accessori di legge, importi da distrarsi a favore del difensore antistatario; condanna Asl ...omissis... a rifondere a Tizio, Caio e Mevio ...OMISSIS... le spese di lite del giudizio di appello, spese che liquida in euro 17.628,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, importi da distrarsi a favore del difensore antistatario.

Genova 18 gennaio 2022

Il relatore

Fabrizio Pelosi

Il Presidente

Carmela Alparone

